



Piano di gestione della specie Nutria
(*Myocastor coypus*)
nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola
2019-2024

PREMESSA

La nutria (*Myocastor coypus*), roditore erbivoro generalista di media taglia, tipico degli ambienti acquatici ed endemico del Sud-America, appartenente alla famiglia dei Miocastoridi, risulta essere una specie alloctona invasiva sull'intero territorio nazionale.

La presenza di tale specie, identificata localmente con la sottospecie *M. C. bonariensis* (ISPRA – 2018 S.Bertolino, R.Cocchi), deriva dall'introduzione a scopo d'allevamento alla fine degli anni '20 del secolo scorso, finalizzato allo sfruttamento commerciale delle pelli (castorino). A partire dagli anni '70 la venuta meno dell'interesse commerciale ha determinato le ripetute immissioni di soggetti nell'ambiente, associate ad episodi di fuga dagli allevamenti nelle fasi di smantellamento di questi ultimi. A seguito di questi ripetuti fenomeni di introduzione in natura si è avuta la naturalizzazione di nuclei popolativi auto riproduttivi con graduale espansione dell'areale e crescita demografica della specie su estese porzioni di territorio nazionale.

L'elevato potenziale biotico della nutria, che si esprime attraverso l'elevata capacità riproduttiva, la plasticità trofica, l'elevata capacità dispersiva, l'adattabilità alle variabili ambientali e la mancanza di predatori diretti, ne ha permesso un'ampia diffusione specialmente in molte zone caratterizzate d'abbondante presenza di corpi idrici.

La presenza e la diffusione della specie ha causato innumerevoli danni ecologici e ad attività antropiche, attualmente evidenziati nel *Piano di gestione nazionale della Nutria (Myocastor coypus)*, edito da ISPRA nel 2018 (Bertolino e Cocchi 2018).

In tale contesto, sulla base delle indicazioni ISPRA, al fine di mitigare l'impatto della specie e limitarne la diffusione, la Provincia del VCO intende attuare un Piano di gestione della specie, mediante attività di controllo, finalizzate alla riduzione degli impatti ecologici nelle zone umide, alla riduzione dei danni alle attività agricole per il consumo dei prodotti e alle opere idrauliche (arginature) a seguito della possibile instabilità creata dalle attività di scavo degli animali.

1. NORMATIVA

1.1. Quadro normativo internazionale

- Convenzione di Rio (1992) recepita dalla Comunità Europea (Decisione del Consiglio 93/626/CEE) che vieta di introdurre specie alloctone o se del caso ne chiede il controllo o l'eliminazione se minacciano gli ecosistemi gli Habitat o le specie" (Allegato A, Art. 8 – h).
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa n. 77/1999 che include la nutria tra le specie alloctone invasive che causano impatti rilevanti alla biodiversità e chiama i Paesi membri del Consiglio d'Europa a eradicare, ove possibile, tale specie.
- Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie alloctone invasive, che impone tra l'altro agli Stati membri l'eradicazione rapida o il controllo di tale specie.
- Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016 che adotta un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza unionale in applicazione del regolamento n. 143/2014.

- Regolamento (CE) n.1069/2009 del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002.

1.2. Normativa nazionale

- Legge n. 157/1992 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive modifiche e in particolare l'art.19, comma 2, che prevede per le Regioni la facoltà di effettuare piani di limitazione di specie di fauna selvatica per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali ed ittiche, sulla base di parere - obbligatorio ma non vincolante - di ISPRA, chiamato a verificare la selettività dei metodi di prelievo utilizzati.

- Legge n. 394/1991 “Legge Quadro sulle Aree Protette” e in particolare l'art. 11, comma 4 per i Parchi Nazionali e l'art. 22, comma 6 per i Parchi e nelle Riserve Regionali i quali prevedono che i prelievi e gli abbattimenti faunistici necessari per ricomporre squilibri ecologici, avvengano sotto la diretta sorveglianza dell'organismo di gestione del Parco o Riserva e debbano essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate.

- Legge n. 116/2014 “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea” e in particolare con l'art. 11, comma 11 bis, le nutrie, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, sono escluse dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92 modificando in tal senso l'art.2, comma 2.

- Legge n. 221/2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali”, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016, in vigore dal 2/2/2016, e in particolare l'art. 7, comma 5 lett. a) che prevede, ferma restando l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica di cui all'art. 2 della L. 157/92, che la gestione di tale specie sia finalizzata all'eradicazione o

comunque al controllo delle popolazioni secondo il disposto dell'articolo 19 della legge n. 157/92.

- Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 che adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014 recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

1.3 Normativa Regione Piemonte

-Legge regionale n. 17 del 1999 “Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca.” che all'art. 2 (Funzioni amministrative conferite alle Province) attribuisce alle Province, ai sensi dell'articolo 14 della l.142/1990 l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative:

a) autorizzazioni concernenti il controllo e l'immissione di fauna selvatica, sentito il parere delle Comunità montane se in territorio montano.

-D.G.R. 30.09.2013 N. 39-6441 e D.G.R. 14.10.2013 n. 29-6512 “Approvazione linee guida per il monitoraggio, la mitigazione dell'impatto e il controllo delle specie problematiche ed alloctone della Regione Piemonte”.

1.4. Evoluzione del quadro giuridico di riferimento

Come evidenziato in premessa la Nutria è specie alloctona per il territorio nazionale dove è stata introdotta nei primi decenni del XX° secolo per scopi economici. Considerato che l'art. 2 della legge 157/92 “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per l'esercizio dell'attività venatoria” sancisce che fanno parte della fauna selvatica le specie di mammiferi e uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio nazionale, le popolazioni di nutria naturalizzate sono state considerate, sin dal loro stabile insediamento, fauna selvatica.

L'appartenenza della nutria alla fauna selvatica ha comportato la possibilità della limitazione numerica delle popolazioni mediante il ricorso a metodi selettivi, secondo la

procedura indicata dall'art. 19 della legge n. 157/92 sentito il parere di ISPRA. In virtù del suddetto disposto normativo in diverse realtà locali sono stati attivati piani regionali e provinciali di controllo finalizzati all'eradicazione locale o al contenimento delle popolazioni, al fine di prevenire e mitigare i danni arrecati dalla nutria agli ecosistemi naturali, alle attività economiche dell'uomo e alla sicurezza pubblica. Gli strumenti ritenuti accettabili per la realizzazione dei piani di controllo sono stati la cattura selettiva in vivo entro gabbie-trappola, eventualmente dotate di esca alimentare, con successiva soppressione, oppure l'abbattimento diretto con arma da fuoco.

L'entrata in vigore della legge n. 116/2014 "Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea" e in particolare l'art.11, comma 11 bis, ha modificato lo status giuridico della nutria escludendola, al pari di talpe, ratti, topi propriamente detti e arvicole, dalla fauna selvatica oggetto della legge 157/92, modificando in tal senso l'art. 2, comma 2.

La successiva Circolare interministeriale, firmata da Ministero della Salute e Ministero delle Politiche Agricole e Forestali il 31.10.2014, ha proposto un'interpretazione del quadro normativo, così come sopra modificato, che trasferiva la competenza in materia di gestione delle nutrie ai Comuni.

In diverse realtà locali l'attribuzione della competenza ai Comuni e la mancata approvazione dei piani di contenimento da parte di molti di questi, unita alla venuta meno dell'impegno regionale e provinciale, ha determinato un significativo calo dell'efficacia degli interventi di controllo e diffuse situazioni di disomogeneità nell'azione di contenimento della specie.

L'approvazione della legge n. 221 del 28/12/2015, pubblicata sulla G.U. n.13 del 18/1/2016 ed entrata in vigore il 2/2/2016, ha confermato l'esclusione della nutria dalle specie di fauna selvatica, prevedendo altresì che gli interventi per il controllo, finalizzati all'eradicazione o comunque al controllo delle popolazioni presenti vengano realizzati secondo i modi e le procedure disposte dall'art. 19 della legge n. 157/92. Titolare dell'attuazione dei piani di controllo sono le Regioni.

Il Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014 reca disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive così come definite all'art. 3 commi 1 e 2, che chiariscono come per "specie esotica" (o alloctona) si intenda "qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microorganismi spostato al di fuori del suo areale naturale" e per "specie esotica invasiva: una specie esotica per cui si è rilevato che l'introduzione o la diffusione minaccia la biodiversità e i servizi ecosistemici collegati, o ha effetti negativi su di essi". Inoltre, il Regolamento 1143/2014 ha introdotto specifici obblighi per le specie contemplate nell'elenco delle specie esotiche di rilevanza unionale, che prevedono in particolare l'attuazione di misure di gestione volte all'eradicazione nelle fasi iniziali dell'invasione (art. 17), o, per le specie ampiamente diffuse, l'attivazione – entro 18 mesi dall'entrata in vigore della norma - di misure di gestione efficaci, consistenti in interventi fisici, chimici o biologici, letali, volti all'eradicazione, al controllo numerico o al contenimento delle popolazioni (art. 19). La nutria è stata inclusa nel primo elenco delle 'specie esotiche invasive di rilevanza unionale' entrato in vigore nel luglio 2016 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1141 della Commissione del 13 luglio 2016). Tale norma comunitaria ha quindi introdotto diversi obblighi per l'Italia che deve dotarsi di un piano nazionale di gestione della nutria e attivare, in tempi rapidi, efficaci misure di eradicazione o contenimento della specie.

Infine il Decreto Legislativo 230 del 15 dicembre 2017 adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 1143/2014, introducendo sanzioni e individuando competenze, con particolare riferimento a Regioni e Province Autonome.

2. DISTRIBUZIONE DELLA SPECIE

Come indicato da ISPRA (Beroltino e Cocchi 2018) la distribuzione della Nutria in Italia ha avuto un forte incremento negli ultimi decenni, caratterizzato da colonizzazioni che prediligono utilizzare i corsi d'acqua come vie preferenziali di diffusione e di insediamento.

Allo stato attuale in Italia settentrionale e centrale la distribuzione della specie si configura come una macro area con presenze continue in corrispondenza del settore Padano dal Piemonte al Friuli alla Romagna. L'occupazione del territorio nel comprensorio Toscano-Umbro, secondo in ordine di importanza, presenta invece evidenti discontinuità, con esclusione delle zone di crinale.

Le presenze della specie si fanno più frammentate e localmente isolate a latitudini inferiori, con un evidente presenza segnalata in Sardegna.

2.1 Presenza della Nutria nella Provincia

La Provincia del VCO, caratterizzata dalla presenza di ambienti lacustri quali il Lago Maggiore ed i minori Lago d'Orta e Lago di Mergozzo, nonché da una fitta rete idrica strutturata sull'asse del Fiume Toce, dispone di alcune aree potenzialmente vocate alla specie nutria. Tali aree, caratterizzate da clima mite ed abbondanza di vegetazione palustre-lacuale, hanno offerto un habitat idoneo alla presenza e diffusione della specie.

La nutria ha fatto la sua comparsa sul territorio della Provincia per immigrazione naturale attraverso il Lago Maggiore, il Lago d'Orta e la rete idrografica lotica, dalla limitrofa provincia di Novara, interessata da un'importante presenza della specie.

Dal primo ritrovamento di un'esemplare vivo, nell'autunno 2005, le segnalazioni di avvistamenti e ritrovamenti di animali, sia vivi che morti, si sono susseguite e hanno portato ad un primo Piano di controllo della specie sul territorio Provinciale, negli anni 2005/2009.

La capacità dispersiva della specie, di per se notevole, agevolata dal fitto reticolo idrografico presente sul territorio della provincia del Verbano-Cusio-Ossola, trova l'habitat ideale nel canneto di Fondotoce, alla foce del fiume Toce nel Lago Maggiore, da dove alcuni esemplari hanno risalito l'asta del fiume stesso, arrivando a colonizzare punti

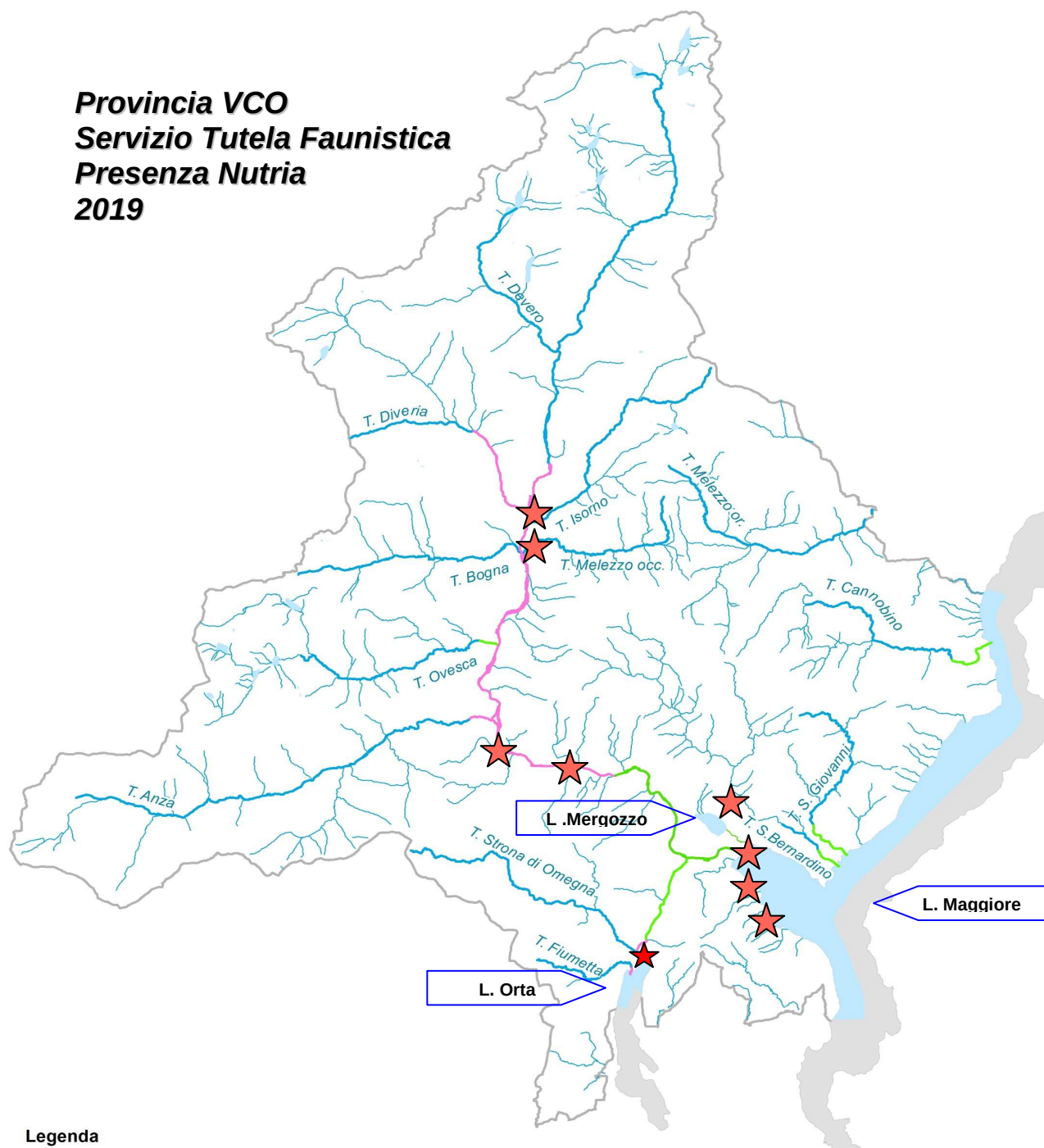
d'acqua calma (sbarramento Enel di Crevoladossola) e affluenti secondari della rete idrografica Provinciale (torrente Anzola).

Sulla base delle segnalazioni della polizia provinciale del VCO, attualmente sono state individuate alcune principali zone di presenza della nutria sul territorio provinciale, con i seguenti avvistamenti:

- Lago di Mergozzo e canale di collegamento Lago Mergozzo – Lago Maggiore, Comune di Mergozzo = 15/20 capi;
- Canneto di Fondo Toce e ultimo tratto del Canale che sfocia nel Lago Maggiore, Comune Verbania = 20/25 capi;
- Sponde del Lago d'Orta, Comune di Omegna = 10 capi circa;
- Rio Stronetta, Comune di Baveno = 10/15 capi;
- Zona Tecnoparco, Comune Verbania= 6/8 capi;
- Rio Selvaspessa, Comune Stresa = 6/8 capi;
- Comune di Crevoladossola = 3 / 4 capi;
- Comune di Vogogna = 3 / 4 capi;
- Comune di Trontano = 3 / 4 capi;
- Comune di Premosello = 3 / 4 capi;

TAVOLA 1 - Corsi d'acqua e Zonazione ittica

**Provincia VCO
Servizio Tutela Faunistica
Presenza Nutria
2019**



Legenda

Zonazione

- Alpina
- Mista
- Salmonicola

★ Segnalazioni nutria

0 2,75 5,5 11 Km



3. IMPATTI DOVUTI ALLA PRESENZA DELLA SPECIE

Le problematiche relative alla presenza della Nutria si possono riassumere in cinque principali effetti di impatto ambientale:

3.1 Impatto su altre specie animali :

L'incremento della presenza della specie nutria è stato messo in relazione a contrazioni delle popolazioni avifauna acquatica quali gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*), svasso maggiore (*Podiceps cristatus*), tuffetto (*Tachybaptus ruficollis*), folaga (*Fulica atra*), germano reale (*Anas platyrhynchos*). Le interazioni competitive con gli uccelli nidificanti in zone umide può estrinsecarsi per azione sia diretta (distruzione dei nidi e predazione delle uova), sia indiretta (allontanamento a seguito di disturbo prolungato). Recenti studi (Bertolino et al. 2011, Angelici et al. 2012) hanno infatti evidenziato che l'impatto negativo della Nutria si manifesta con l'utilizzo dei nidi galleggianti come piattaforme per il riposo, provocando l'affondamento degli stessi e la distruzione delle uova contenute.

3.2 Impatto sulla vegetazione naturale :

La nutria, roditore essenzialmente erbivoro a dieta generalista, può indurre cambiamenti nella composizione vegetale delle zone umide, anche considerando le esigenze alimentari della specie che, per un soggetto adulto, si aggirano su valori di 1,2 - 2,5 Kg/giorno di alimento fresco (Cocchi, Riga 2001). La dieta comprende una grande varietà di materiali vegetali di diverse specie, selezionando le parti di piante con il più alto valore nutritivo, scavando o cercando in acqua radici e tuberi ricchi di energia e lasciando spesso la maggior parte della pianta non consumata. Come risultato di questa attività di alimentazione, ampie zone di *Nuphar lutea*, *Phragmites australis*, *Rumex* spp., *Sagittaria* spp., *Scirpus* spp., *Trapa natans*, *Typha* spp. e

altre specie, possono essere fortemente ridotte (Ellis 1963; Willner et al. 1979; Boorman e Fuller 1981; Bertolino et al. 2005, Bertolino, Cocchi 2018).

3.3 Danni alle coltivazioni:

La dieta della nutria, erbivoro generalista, varia a seconda delle aree occupate (Gosling, 1981). La forte plasticità trofica propria della specie le permette infatti di adattarsi alle diverse condizioni locali che incontra nelle aree d'introduzione (Gosling, 1974; Willner *et al.*, 1979).

Lo spettro trofico può comprendere una frazione di piante coltivate, preferite perché generalmente più ricche di elementi nutritivi rispetto a quelle naturali e quindi più appetite a parità di fruizione nonché di facile utilizzo per la concentrazione spaziale. Le coltivazioni più colpite sono i cereali (riso, granturco, frumento), la barbabietola da zucchero, la soia, gli ortaggi (radicchio, carota) e in alcuni casi le cortecce di piante arboree (Cocchi, Riga 2001). I conseguenti danni alle coltivazioni possono costituire perdite economiche localmente anche rilevanti. Tuttavia, l'utilizzo di colture è condizionato dalla distanza delle colture dai corsi d'acqua e dalla presenza di fonti alimentari naturali. Se disponibile, la nutria si alimenta sulla vegetazione acquatica e delle rive, evitando di allontanarsi per raggiungere aree coltivate (Borgnia et al., 2000; D'Adamo et al., 2000). Al contrario, se la vegetazione naturale è assente, gli animali possono muoversi lontano dall'acqua e avere un impatto sulle colture (Corriale et al., 2006).

3.4 Rischi idraulici e danni alle infrastrutture

La consuetudine della specie a scavare tane ipogee può compromettere la tenuta di canali d'irrigazione, di scolo delle acque e di bacini artificiali, determinando un rischio di infiltrazioni e cedimenti, con possibile esondazione in occasione di ondate di piena. La problematica risulta essere di particolare interesse nella rete idrografica provinciale, caratterizzata da regimi idrologici tipicizzati da fenomeni da piene ed alluvionali ricorrenti. La tana viene ricavata nelle sponde con escavazione diretta di un tunnel di vari metri, con camere terminali per il riposo e alcune uscite

secondarie. In particolare, sulle arginature fuori terra di corsi d'acqua e canali la presenza di tane di nutria può contribuire a innalzare il pericolo di rotta idraulica soprattutto se associato alla contestuale presenza di tane e gallerie scavate da altri mammiferi ad abitudini fossorie, creando cunicoli, talora passanti, nel corpo arginale. Tuttavia di norma le tane di nutria sono scavate in prossimità del pelo d'acqua interno o esterno all'argine (fosso di gronda) interessando il profilo basale della sponda arginale. Nel caso invece di scavi prodotti su canali interrati non sussiste un vero e proprio rischio idraulico. In questi casi il problema riguarda il progressivo smottamento del terreno delle sponde dei canali, con il conseguente pericolo di occlusione della sezione idraulica e di erosione delle sponde medesime. In tali casi si determina un rischio di cedimento delle strade poderali che fiancheggiano i canali, causato dalla sottostante presenza di una rete di gallerie, con conseguente ribaltamento dei mezzi agricoli (Bertolino, Cocchi 2018). Ulteriori danni possono essere svolti dallo scavo di tane in corrispondenza delle massicciate ferroviarie che, in aree ad elevata densità della specie, devono sottostare a ripetuti controlli (Cocchi, Riga 2001).

3.5 Aspetti sanitari

La Nutria può costituire un serbatoio per la diffusione di alcuni parassiti tra i quali *Fasciola epatica* e le leptospire come *Leptospira interrogans*. Questi parassiti, come alcuni batteri presenti nella Nutria, possono essere diffusi nell'ambiente e trasmessi all'uomo. Nella nutria la presenza di leptospire è stata evidenziata in particolare nelle feci e nell'urina. Ciò può causare la trasmissione della leptospirosi ad altri animali selvatici ed al bestiame allevato (Cocchi, Riga 2001). La leptospirosi è di solito presente in quasi la metà degli individui naturali di nutria, tuttavia la malattia si presenta spesso in uno stato sub-clinico. Eventuali azioni di profilassi sanitaria andrebbero comunque precedute da indagini volte ad accertare anzitutto la presenza della leptospirosi in un determinato contesto ambientale con caratterizzazione del sierotipo coinvolto. Andrebbero altresì individuate le popolazioni animali che costituiscono fonte di propagazione e solo nel caso in cui la nutria rappresenti il serbatoio epidemiologico andrebbe definita una strategia d'intervento mirata all'eradicazione dell'infezione. È peraltro noto che numerose

specie di roditori selvatici, oltre ad alcuni animali domestici, possono costituire il serbatoio dell'infezione. In tale contesto la nutria potrebbe rappresentare solo un epifenomeno della malattia non in grado di mantenerla in modo continuo nell'ambiente (Bertolino, Cocchi 2018).

4. PROPOSTE GESTIONALI DELLA SPECIE NUTRIA

Le particolari caratteristiche ambientali/faunistiche del territorio della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, caratterizzato da una fitta rete idrica e dalla presenza del Lago Maggiore, corridoio per la diffusione della nutria dal Ticino fino alle sponde Svizzere, costituisce un'habitat potenzialmente idoneo alla presenza e alla diffusione della specie.

Le recenti segnalazioni legate alla presenza di piccoli nuclei della specie risultano particolarmente allarmanti a causa dell'elevata capacità riproduttiva, caratterizzata da una precoce maturità sessuale degli individui (nei maschi è raggiunta ai 6 mesi d'età), un numero medio di parti/anno pari a 2.7 e ad un numero medio di nascite/parto pari a 5 cuccioli (Cocchi, Riga 2001).

Sulla base delle indicazioni del Ministero dell' Ambiente - ISPRA 2018 riguardanti le modalità di gestione della specie, nonché sentite le segnalazioni della polizia provinciale riferite alla presenza, distribuzione e necessità di rapidi interventi sulla specie nutria (prot. 1968/2019, prot. 2446/2019), questa Amministrazione ha previsto, con specifico atto (DD 54 31/01/2019) la redazione del Piano di gestione della specie Nutria, con previsione di controllo numerico, previa raccolta dei pareri degli Enti interessati nel procedimento autorizzativo.

Gli interventi di limitazione dovranno pertanto assumere caratteristiche di capillarità e continuità sia temporale che spaziale e vedranno coinvolti attivamente tutti i soggetti a diverso titolo interessati dai problemi causati dalla specie.

In particolare, per la salvaguardia della biodiversità è necessario che gli Enti gestori dei Siti della Rete Natura 2000 intervengano direttamente o, in subordine, richiedano

l'intervento alle Amministrazioni pubbliche preposte, prioritariamente in quei siti che, a seguito della redazione dei piani di gestione, individuano nella nutria un possibile fattore di minaccia per le specie o gli habitat presenti.

Infine, preso atto che gli interventi di controllo della popolazione di Nutria, in quanto specie alloctona invasiva non tutelata dalla legge 157/92, sono finalizzati alla eradicazione della specie, si ritiene, così come indicato dall'ISPRA ed evidenziato nel capitolo sugli aspetti normativi, che non debba essere prevista la "prioritaria applicazione di metodi indiretti ecologici" di intervento come disposto dall'art. 19 della legge 157/92.

5. PROGRAMMA PIANO DI GESTIONE SPECIE NUTRIA

5.1 DURATA : quinquennale (2019 - 2024)

5.2 FINALITA': Controllo numerico a scopo eradicativo, finalizzato a

5.2.a Limitare l'impatto della specie sulle difese idrauliche e sui sistemi arginali,

5.2.b Mitigare l'impatto sulle colture agricole

5.2.c Salvaguardare la conservazione della biodiversità

5.3 AREE DI INTERVENTO : sull'intero territorio provinciale, con esclusione delle Aree Protette presenti sul territorio. Specifiche indicazioni sono previste per gli interventi nelle Oasi faunistiche e nei Siti Rete Natura 2000, qui di seguito riportate:

5.3.a **Parchi regionali, Riserve regionali e Oasi di protezione (Min.Ambiente – ISPRA 2018)** Nelle aree A, B e C dei Parchi regionali e nelle Riserve il controllo può essere esercitato tutto l'anno prioritariamente mediante l'uso di gabbie-trappola e successiva soppressione con i metodi sopraindicati, salvo diverse disposizioni sul metodo appositamente emanate degli Enti di Gestione. Nelle zone A, B, C, dei Parchi regionali e nelle Riserve naturali è vietato l'abbattimento

diretto delle nutrie con sparo, salvo diversa disposizione dell'Ente di gestione, motivata da particolari casi di urgenza ed emergenza, previa individuazione delle zone dove si potranno effettuare gli abbattimenti, la durata e i periodi di tali abbattimenti. Lo sparo andrà comunque escluso in prossimità di garzaie o siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo.

5.3.b Siti della Rete Natura 2000 (Min.Ambiente – ISPRA 2018)

Nei Siti della Rete Natura 2000, qualora non ricadenti in Aree Protette o Istituti di protezione, il controllo della nutria può essere eseguito:

- Mediante cattura con gabbia-trappola e successiva soppressione, tutto l'anno.
- Con abbattimento diretto con arma da fuoco: L'abbattimento può essere effettuato tutto l'anno, fatta eccezione per le zone umide incluse nei siti SIC e ZPS dove lo sparo va escluso in prossimità di garzaie o di altri siti di riproduzione coloniale durante il periodo riproduttivo.

In tali ambiti è consentito solo l'uso di pallini atossici.

- È altresì proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco nelle zone umide nelle quali sia presente la lontra (*Lutra lutra*) al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di quest'ultima.

5.4 Modalità interventi (Min.Ambiente – ISPRA 2018)

5.4.a La cattura in vivo tramite gabbie-trappola rappresenta il metodo preferenziale di riduzione numerica, in virtù della rispondenza a requisiti di buona selettività, efficacia e ridotto disturbo che ne consentono l'utilizzo in tutti i periodi dell'anno e in tutti i territori interessati dalla presenza della specie.

Le gabbie-trappola da adottare devono essere di adeguate dimensioni per consentire la cattura in vivo, dotate di apertura singola o doppia (ai due estremi) ed eventualmente di meccanismo a scatto collegato con esca alimentare (mela, granoturco). Inoltre, tali gabbie devono essere singolarmente identificabili con

un codice alfa-numerico, riportante la sigla della provincia e il numero progressivo, emesso e registrato da ogni Regione competente.

Le gabbie, una volta attivate, devono essere controllate almeno una volta al giorno e due volte al giorno in periodo estivo, avendo cura di posizionarle in zone ombreggiate. Individui appartenenti ad altre specie eventualmente catturati dovranno essere prontamente liberati. La soppressione degli animali catturati con il trappolaggio deve avvenire nel minor tempo possibile dal momento della cattura mediante:

- fucile con canna ad anima liscia di cui all'art. 13 comma 1 della L. n. 157/92;
- arma da fuoco con canna ad anima liscia di piccolo calibro (tipo flobert) - dispositivi ad aria compressa con potenza non superiore a 7,5 Joule e calibro pari a 4.5 per i quali non sono richiesti porto d'armi e licenza per l'esercizio venatorio.
- trasferimento delle nutrie catturate in contenitori ermetici dove vengono esposte al biossido di carbonio ad alta concentrazione.

5.4.b L'abbattimento diretto può essere attuato, valutate la necessità e le condizioni, con fucile ad anima liscia di calibro 12 oppure con carabina di calibro 22. Al fine di escludere possibili abbattimenti accidentali di esemplari di lontra (*Lutra lutra*) causati dalla sua somiglianza morfologica alla nutria e dalla sovrapposizione degli ambienti frequentati, è proibito l'abbattimento diretto con arma da fuoco della nutria nei comprensori anche venabili ove è segnalata la presenza della Lontra.

6. Periodo interventi: gli interventi saranno eseguiti durante tutto il corso dell'anno, con eccezioni previste al punto 5.3.b

7. Operatori abilitati: L'attuazione del Piano è affidata al personale della polizia provinciale. Le modalità previste di intervento prevedono utilizzo di gabbie/trappola e successivo abbattimento, oppure abbattimento diretto. Gli abbattimenti si eseguono con arma a canna liscia e, ove le condizioni di sicurezza lo consentano, con carabina di piccolo calibro, prevedendo nelle aree Rete Natura 2000, l'utilizzo di munizioni atossiche (vedi indicazioni specifiche ai punti 5.3.b/5.4.b). La polizia provinciale

provvederà a trasmettere al Servizio Tutela Faunistica dell'Ente i verbali di abbattimento e smaltimento di ogni esemplare di nutria.

8. Assoggettamento alle procedure di VAS e VinCA (ISPRA -2018)

L'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 definisce i campi di applicazione della VAS (Valutazione Ambientale Strategica) per le categorie a e b. I piani di controllo della fauna selvatica attuati ai sensi dell'art. 19 della L. 157/92 non sono compresi tra i piani e programmi riportati in categoria a) per i quali è prevista la procedura di valutazione. Gli art. 19, comma 2, e 22, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 2017, n. 230 indicano che le misure di eradicazione e di gestione prevista ai sensi di tali articoli sono da considerarsi connesse e necessarie al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

9. Smaltimento carcasse (ISPRA -2018)

Il Regolamento CE n. 1069/2009 all'art. 2, comma 2, lettera a) esclude dall'ambito di applicazione del Regolamento stesso "i corpi interi o parti di animali selvatici, diversi dalla selvaggina, non sospettati di essere infetti o affetti da malattie trasmissibili all'uomo o agli animali ad eccezione degli animali acquatici catturati a scopi commerciali". Si consideri che le nutrie appartenenti a popolazioni naturalizzate sono considerate animali selvatici ai sensi dell'art. 3, punto 7 del Regolamento n. 1069/2009 (animali non detenuti dall'uomo). Ciò non di meno, anche nel caso in cui non vi sia sospetto che le nutrie siano affette da malattie trasmissibili, appare opportuno individuare modalità di smaltimento che forniscano sufficienti garanzie sotto il profilo sia ecologico sia igienico-sanitario

A tal fine si prevede quanto segue:

l'abbandono delle carcasse in loco può provocare conseguenze indesiderate quali l'aumento della disponibilità alimentare per specie carnivore opportuniste (volpe, corvidi, ecc.) o fornire il substrato, nelle zone umide e in presenza di temperature elevate, per l'insorgenza di focolai di botulismo aviario.

- nel caso di piccole quantità giornaliere, individuabili nell'ordine massimo di 10 capi per ettaro, le nutrie uccise possono essere smaltite direttamente dall'operatore mediante sotterramento. Questo dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni della falda freatica e a una profondità sufficiente a impedire ai carnivori di accedervi (ricoperte con almeno 100 cm di terreno compattato);
- in caso di rilevanti quantitativi giornalieri o di impossibilità di disporre di terreni idonei al sotterramento, le nutrie uccise sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

10. Monitoraggio e rendicontazione:

Tutte le azioni di controllo numerico e smaltimento carcasse operate nell'ambito del presente Piano andranno opportunamente monitorate sulla base della rendicontazione della polizia provinciale (numero soggetti avvistati, numero abbattuti, date, tipologia di habitat, tipologia smaltimento, ecc).

Al termine del periodo di attuazione del presente Piano, o con cadenza annuale, la Provincia produrrà un documento di rendicontazione delle attività svolte, con:

- indicazione degli obbiettivi raggiunti,
- n. degli interventi effettuati,
- distribuzione territoriale degli interventi,
- n. di gabbie/trappola utilizzate,
- procedure di smaltimento delle carcasse,
- e più in generale dell'evolversi dello status della distribuzione della specie sul territorio provinciale.

Bibliografia:

BERTOLINO S., R. COCCHI, 2018 – Piano di gestione nazionale della Nutria (*Myocastor coypus*). Min.Ambiente - ISPRA

COCCHI R., F. RIGA, 2001 -Linee guida per il controllo della Nutria (*Myocastor coypus*). Quad. Cons. Natura, 5, Min. Ambiente -Ist. Naz. Fauna selvatica.

LA MORGIA V., P. GENOVESI, G. MASSEI, 2016 -Utilizzo del vaccino immunocontraccettivo GonaConTM nell'ambito del programma di eradicazione dello Scoiattolo grigio in Umbria. Rapporto tecnico; pp:1-6.

MASSEI, G., D. COWAN, 2014 -Fertility control to mitigate human–wildlife conflicts: a review. *Wildlife Research*, 41(1), pp.1–21.

PAI, M., 2009 -Field evaluation of the immunocontraceptive GonaConTM in reducing Eastern gray squirrel fecundity in urban areas. All Dissertations.

PAI, M. et al., 2011 -Immunocontraception in Eastern Gray Squirrels (*Sciurus carolinensis*): Morphologic Changes in Reproductive Organs. *Journal of Zoo and Wildlife Medicine*, 42(4), pp.718–722.

PANZACCHI M., S. BERTOLINO, R. COCCHI, P. GENOVESI, 2007 -Population control of coypu in Italy compared to eradication in UK: a cost/benefit analysis. *Wildl. Biol.* 13:2 pp.159-171.